MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 23

Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Abrogato dal 23 settembre 2016 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	II — Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo	IV — Aziende municipalizzate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-23-riordino-e-riduzione-della-spesa-di-aziende-istituzioni-e-societa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it